



SENT. n. 19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21372 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dal Direttore Generale Previ-

denza Militare e della Leva p.t. e dal suo delegato – Capo del I Reparto p.t.

dott.ssa Marzia Lettieri Barbato;

e

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“Inps”), rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2024, l'avv. Tortorelli, per il ricor-

rente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver prestato servizio permanente effettivo in Marina

	Militare. In data 23 marzo 2002, l’Ospedale Militare di La Spezia ha diagno-	
	sticato “lombalgia cronica in soggetto con protrusione discale L3-L4 in spon-	
	dilo distesi di L5 su S1 in atto ad incidenza funzionale non invalidante”. In	
	data 19 settembre 2002, il ricorrente ha, quindi, chiesto per tale patologia il	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.	
	Con verbale del 23 gennaio 2003, n. 527, la Commissione medica ospedaliera	
	presso l’ospedale militare della Spezia ha giudicato il ricorrente permanente-	
	mente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nelle	
	corrispondenti aree civili del personale della Marina Militare per la patologia	
	“lombo sciatalgia cronica in paziente con protrusione discale L4-L5 e antero-	
	listesi di L3 su L4 e possibili segni clinici irritativi radicolari d L3-L4 a sini-	
	stra”, ritenendo detta patologia ascrivibile alla tabella A – cat. 8 del d.P.R. n.	
	834/1981 e non suscettibile di miglioramento. Il ricorrente è transitato nelle	
	aree civili del personale della Marina Militare in qualità di “funzionario ammi-	
	nistrativo” a far data dal 15 giugno 2004.	
	Con decreto del Ministero della Difesa n. 2279/E del 18 maggio 2011, visti il	
	verbale della Commissione medica ospedaliera e il parere del Comitato di ve-	
	rifica per le cause di servizio n. 26598/2008 del 4 marzo 2009, la patologia è	
	stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed è stato liquidato l’equo	
	indennizzo.	
	In data 27 gennaio 2023, il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento del	
	beneficio della pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero, tuttavia, ha riget-	
	tato tale istanza con provvedimento del 28 febbraio 2023, osservando che il	
	d.l. n. 201/2011 ha abrogato gli istituti dell’accertamento della causa di servi-	
	zio e della pensione privilegiata, fatti salvi i comparti difesa, sicurezza e	
	2	

	soccorso pubblico, di cui però il ricorrente avrebbe cessato di far parte dal	
	2004.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato in data 17 aprile 2023 il ricorrente ha,	
	dunque, adito questa Corte stigmatizzando la violazione dell'art. 167 del d.P.R.	
	n. 1092/1973 e degli artt. 12 e 17 del d.P.R. n. 461/2001 ed evidenziando che	
	l'art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite di	
	questa Corte con la sentenza 14 dicembre 2017, n. 42/QM, consentirebbe, il	
	cumulo tra pensione privilegiata ordinaria e trattamento di attività, a condi-	
	zione che il rapporto di lavoro in essere sia diverso da quello che darebbe titolo	
	alla pensione, senza che rilevi la derivazione del primo dal secondo.	
	Il diritto del ricorrente deriverebbe proprio dalla sua pregressa appartenenza	
	alle Forze Armate. Né potrebbe essere opposta la disciplina della l. n.	
	214/2011, che ha escluso l'applicazione degli istituti della dipendenza da causa	
	di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per i dipendenti	
	civili, in quanto tale novella non sarebbe applicabile al comparto difesa, sicu-	
	rezza e soccorso pubblico. Il ricorrente avrebbe, dunque, titolo per la pensione	
	privilegiata e il trattamento avrebbe dovuto essere liquidato d'ufficio ai sensi	
	dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, con ogni conseguenza in relazione alla	
	sua decorrenza.	
	L'attore ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto	
	al trattamento pensionistico di pensione privilegiata ordinaria tabella A - 8^	
	categoria, con decorrenza a far data dalla maturazione del requisito in data 23	
	gennaio 2003 (data di accertamento della permanente non idoneità al servizio	
	militare) o subordinatamente dal 15 giugno 2004 (data di transito all'impiego	
	civile) a vita, con accertamento anche degli arretrati da corrispondersi, in	
	3	

	cumulo con il trattamento stipendiale all'attualità goduto. Il ricorrente ha, per	
	l'effetto, chiesto di condannare il Ministero della Difesa alla corresponsione	
	del relativo assegno economico di pensione privilegiata, oltre ad arretrati, mag-	
	giorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza e	
	fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.	
	In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero della Difesa	
	la produzione in giudizio del fascicolo amministrativo.	
	Con memoria depositata il 17 ottobre 2023, si è costituito in giudizio il Mini-	
	sterio della Difesa, ribadendo che il ricorrente, avendo presentato la domanda	
	quando era già un dipendente civile, ricadrebbe nella preclusione dell'art. 6 del	
	d.l. n. 201/2011, che ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza	
	dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per	
	causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per il per-	
	sonale diverso da quello del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soc-	
	corso pubblico. Il fatto che la domanda sia stata presentata per un'infermità	
	contratta durante la permanenza nei ruoli militari non costituirebbe un'ecce-	
	zione consentita alla luce della giurisprudenza. Su tale questione di diritto pen-	
	derebbe, peraltro, un contenzioso innanzi al Consiglio di Stato.	
	In aggiunta, pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale che ac-	
	corda il diritto al cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di atti-	
	vità, il Ministero ha evidenziato che, in caso di transito all'impiego civile, il	
	trattamento pensionistico dovrebbe decorrere dalla data della domanda.	
	L'Amministrazione ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la	
	sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia innanzi	
	al giudice amministrativo, nonché, in via ulteriormente gradata, il	
	4	

	riconoscimento del diritto con decorrenza dalla data della domanda in applica-	
	zione dell'art. 191, comma 3, del d. P.R. n. 1092/1973, con vittoria di spese.	
	Con ordinanza del 31 ottobre 2023, n. 33, questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, ordinando, altresì, al Mi-	
	nistero della Difesa di depositare copia del fascicolo personale del ricorrente,	
	comprensivo anche del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio	
	n. 26598/2008 del 4 marzo 2009, della domanda di riconoscimento di causa di	
	servizio con richiesta di equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 19	
	settembre 2002, della domanda di transito nell'area civile del 15 ottobre 2002	
	e della successiva autorizzazione al transito.	
	In data 29 febbraio 2024, l'avv. Tortorelli ha depositato una memoria integra-	
	tiva, rilevando come, sulla base della documentazione acquisita, il ricorrente	
	risultasse aver proposto domanda di riconoscimento della causa di servizio in	
	data 19 settembre 2002, dunque prima del transito nei ruoli civili. Il ricorrente	
	ha, inoltre, confutato le argomentazioni del Ministero, insistendo per l'accogli-	
	mento del ricorso, anche con riguardo alla decorrenza della pensione.	
	In data 7 marzo 2024, si è costituito in giudizio l'Inps, osservando che il ricor-	
	rente non avrebbe presentato domanda di pensione privilegiata all'Istituto. In	
	ogni caso, secondo l'Amministrazione, la pensione di privilegio dovrebbe es-	
	sere calcolata alla data del transito, ma gli arretrati dovrebbero essere corrispo-	
	sti dal primo giorno del mese successivo alla domanda. L'Inps, nel chiedere il	
	rigetto del ricorso e nell'aderire alle deduzioni e difese del Ministero della Di-	
	fesa, ha evidenziato che, in caso di riconoscimento del diritto alla pensione	
	privilegiata, quest'ultima non potrebbe avere decorrenza anteriore al 1° feb-	
	braio 2023.	
	5	

	All’udienza dell’8 marzo 2024, l’avv. Tortorelli ha evidenziato il rischio di una	
	disparità di trattamento nei confronti del ricorrente e le parti hanno concluso	
	come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Deve, in via preliminare, essere rigettata l’istanza di sospensione presentata	
	dal Ministero, per la pendenza di un processo innanzi al Consiglio di Stato.	
	Ai sensi dell’art. 106 c.g.c., infatti, il giudice ordina la sospensione del pro-	
	cesso quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé	
	o ad altro giudice, costituisce, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario	
	antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui	
	accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.	
	In linea con i principi affermati con l’ordinanza delle Sezioni Riunite di questa	
	Corte n. 12/2019, ai fini della sospensione occorre – fatti salvi gli specifici casi	
	previsti dalla legge – un’evidente correlazione logico-giuridica tra i giudizi, in	
	relazione all’accertamento di fatti e comportamenti (cfr., <i>ex multis</i> , Corte dei	
	conti, Sez. giur. Liguria, n. 126/2021).	
	Nel caso in esame, non è riscontrabile quel rapporto di pregiudizialità-dipen-	
	denza in senso tecnico che rende il giudizio amministrativo un passaggio im-	
	prescindibili per la decisione del giudizio innanzi a questa Corte. I contenziosi,	
	infatti, oltre a essere indipendenti e autonomi, hanno finalità diverse e – a	
	quanto consta – l’esito della controversia innanzi al giudice amministrativo	
	non dispiega efficacia nei confronti del ricorrente.	
	L’appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, pertanto, non costituisce una	
	“controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa” ai sensi e	
	6	

	per gli effetti di cui all'art. 106 c.g.c., né il suo esito condiziona in alcun modo	
	il presente giudizio pensionistico.	
	Per quanto precede, non vi è luogo a sospendere il presente giudizio in attesa	
	della definizione di quello innanzi al giudice amministrativo.	
	2. Nel merito, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, “al militare le cui	
	infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle	
	categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano	
	suscettibili di miglioramento spetta la pensione [...]”.	
	Con riguardo al cumulo con il trattamento di attività, come affermato anche	
	dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 42/2017/QM, l'art. 139	
	del d.P.R. n. 1092/1973 pone per i titolari di pensione privilegiata una disci-	
	plina diversa da quella prevista per i titolari di pensione ordinaria.	
	Nel caso della pensione ordinaria, infatti, il cumulo non è ammesso se il nuovo	
	rapporto costituisce “derivazione, continuazione o rinnovo di quello prece-	
	dente che ha dato luogo alla pensione” (art. 133, comma 1, del d.P.R. n.	
	1092/1973).	
	I titolari di pensione privilegiata, invece, alla luce della finalità indennitaria di	
	tale trattamento, godono di una disciplina di favore. L'art. 139, comma 1, del	
	d.P.R. n. 1092/1973 consente, infatti, di cumulare la pensione privilegiata “con	
	un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante	
	da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione	
	[...]”. Secondo la giurisprudenza, sono, dunque, “irrilevanti le situazioni di	
	derivazione del secondo rapporto dal primo, e il diritto al cumulo con la pen-	
	sione di privilegio è sussistente solo che il successivo rapporto di servizio, pur	
	se “derivato”, sia “diverso” da quello che costituisce il titolo della pensione di	
	7	

	privilegio medesima, in termini oggettivi e concreti” (Corte dei conti, SS.RR.,	
	n. 42/2017/QM; cfr., altresì, Corte dei conti, Sez I giur. centr. d’ap., n.	
	171/2021, e Sez. II giur. centr. d’ap., n. 230/2020).	
	Né il concetto di “diversità” (espresso per le pensioni di privilegio dall’art.	
	139) sarebbe assimilabile a quello di “derivazione” (prevista dagli artt. 130 e	
	133 per le pensioni ordinarie), perché altrimenti non si giustificerebbe la di-	
	versa disciplina dell’art. 139 (Corte dei conti, SS.RR., n. 42/2017/QM).	
	3. Nella fattispecie, il ricorrente è stato riconosciuto affetto da una patologia	
	ascrivibile alla tabella A derivante da causa di servizio (verbale della Commis-	
	sione medica ospedaliera del 23 gennaio 2003, n. 527 e decreto del Ministero	
	della Difesa – Direzione generale della previdenza militare del 18 maggio	
	2011, n. 2279/E, che fa riferimento anche al parere del Comitato di verifica per	
	le cause di servizio del 4 marzo 2009, n. 26598/2008). Il verbale della Com-	
	missione medica ospedaliera, nel dare atto anche della permanente inidoneità	
	al servizio militare incondizionato, ha accertato che l’invalidità non è suscetti-	
	bile di miglioramento (verbale poi recepito nel Decreto del Ministero della Di-	
	fesa del 10 dicembre 2003, che autorizza il transito nei ruoli civili).	
	Tali circostanze sono pacifiche tra le parti e sussistono, pertanto, i requisiti	
	previsti dal d.P.R. 1092/1973 per la concessione della pensione privilegiata.	
	Come anticipato, tale pensione è cumulabile con il trattamento di servizio, at-	
	teso che il servizio prestato nei ruoli civili è oggettivamente diverso da quello	
	prestato nella pregressa qualifica di militare.	
	Si ricorda, in primo luogo, come l’art. 923, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010	
	(Codice dell’ordinamento militare) preveda espressamente che “il rapporto di	
	impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: [...] transito	
	8	

	nell’impiego civile”. Tale disposizione porta a ritenere che il rapporto nei ruoli civili è diverso da quello militare cessato.	
	In tal senso, si osserva come il nuovo rapporto del ricorrente, in regime di diritto privato, sia stato sancito da un apposito contratto individuale di lavoro, stipulato il 4 maggio 2004, che ne ha disciplinato le condizioni. Notoriamente, il ruolo civile ha caratteristiche profondamente diverse da quello militare, in relazione, a titolo esemplificativo, alle mansioni, alle prospettive e allo sviluppo della carriera e all’organizzazione del lavoro, anche con riguardo alle possibilità di partecipazione alle attività sindacali.	
	Lo stesso art. 4 del contratto di lavoro del ricorrente, del resto, stabilisce che “il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto [...]”, dando pieno atto dell’effetto costitutivo del contratto.	
	Pertanto, nonostante le peculiarità giuridiche del transito nei ruoli civili e la presenza di una giurisprudenza amministrativa di segno contrario (Cons. Stato, Sez. II, n. 8136/2022), si ritiene che rapporto di lavoro nel ruolo civile sia diverso da quello precedente prestato quale militare, che viene fatto oggetto di novazione (in tal senso, <i>ex multis</i> , Cons. Stato, Sez. IV, n. 3622/2020).	
	Pertanto, il rapporto di lavoro del militare transitato nei ruoli civili deve essere considerato “diverso” agli effetti dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 (in tal senso si v. anche Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 2/2024).	
	4. Non è fondata l’eccezione del Ministero, secondo la quale la domanda di pensione privilegiata non potrebbe essere accolta in quanto presentata quando il ricorrente era già transitato nei ruoli civili.	
	Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, “ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono	
	9	

	abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa	
	di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo	
	indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo pe-	
	riodo del presente comma non si applica nei confronti del personale apparte-	
	nente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico [...]".	
	Se è vero che l'art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha riservato la pensione privilegiata	
	solo ad alcuni comparti, tra cui la difesa, si rileva, d'altro canto, come il ricor-	
	rente abbia riportato l'infermità che dà titolo alla pensione privilegiata nel pe-	
	riodo in cui apparteneva alle Forze armate e in ragione del servizio prestato.	
	Proprio tale patologia risulta aver determinato il transito tra il personale civile.	
	Con interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi che permane	
	il diritto alla pensione privilegiata per fatti riconducibili a un periodo in cui	
	l'istante apparteneva a uno dei comparti per i quali opera la clausola di salva-	
	guardia di cui al secondo periodo dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011.	
	In tal senso, giova richiamare le prassi operative esaminate nella giurispru-	
	denza di questa Corte, che confermano l'ammissibilità di istanze di pensione	
	privilegiata presentate successivamente al transito nei ruoli civili (cfr. Sez.	
	giur. Molise, n. 2/2024; Sez. giur. Puglia, n. 365/2023; Sez. giur. Friuli-Vene-	
	zia-Giulia, n. 64/2022).	
	Deve, quindi, essere affermato il diritto del ricorrente al trattamento di pen-	
	sione privilegiata, non ostando, al riguardo, il suo transito nei ruoli civile con-	
	sequente alla patologia.	
	Conformemente a quanto evidenziato dall'Inps, la pensione deve essere calco-	
	lata alla data del transito, avvenuto nel 2004, sulla base delle retribuzioni e dei	
	servizi fino a tale data.	
	10	

	5. Con riferimento alla decorrenza del trattamento i fini della corresponsione	
	degli arretrati, l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone, in via generale, che	
	la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel	
	provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto (comma 1). Ai	
	sensi del comma 2, tuttavia, “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se	
	questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pa-	
	gamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal	
	primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda	
	o dei documenti prescritti” [...].	
	Nella fattispecie, questo giudicante ritiene che il trattamento del ricorrente sia	
	liquidabile a domanda, con conseguente decorrenza dal primo giorno succes-	
	sivo a quello della presentazione della domanda.	
	Con riguardo alla pensione di privilegio, infatti, l’art. 167, comma 1, del d.P.R.	
	n. 1092/1973 dispone la liquidazione d’ufficio solamente “nei confronti del	
	dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti	
	da fatti di servizio”; in base al comma 2, “in ogni altro caso il trattamento pri-	
	vilegiato diretto è liquidato a domanda”. Da quanto precede, emerge che il	
	principio è la liquidazione a domanda, mentre l’erogazione d’ufficio ha carat-	
	tere speciale.	
	Deve ritenersi che, ai fini dell’art. 167, comma 1, la cessazione prevista dalla	
	norma sia solamente quella definitiva. In presenza di definitiva cessazione dal	
	servizio, infatti, il pensionamento assume carattere sostanzialmente vincolato.	
	D’altra parte, in caso di infermità che costringano a cessare definitivamente	
	dal servizio, il pensionando potrebbe non essere in grado di compiere agevol-	
	mente le attività prodromiche alla domanda di pensione e l’erogazione	
	11	

	d'ufficio consente anche di tutelare tali pensionandi.	
	Non si rinvencono analoghe esigenze protettive nei confronti dei dipendenti	
	semplicemente transitati nei ruoli civili. Inoltre, chi beneficia di un impiego	
	attivo nello stesso Ministero della Difesa – ancorché nei ruoli civili – potrebbe,	
	in linea teorica, non desiderare anche un trattamento pensionistico a carico	
	dello Stato.	
	In aggiunta, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni preliminari	
	al codice civile, le leggi che fanno eccezione a casi generali o ad altre leggi	
	non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; in ossequio a tale	
	canone, le leggi eccezionali devono avere stretta interpretazione.	
	Alla luce del carattere eccezionale e delle finalità dell'art. 167, comma 1, del	
	d.P.R. n. 1092/1973, deve ritenersi che la cessazione dal servizio rilevante ai	
	fini della liquidazione d'ufficio non sia la cessazione dal servizio militare,	
	bensì quella definitiva da ogni attività lavorativa (in tal senso, tra le altre, già	
	Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d'ap., n. 353/2023; Sez. II giur. centr. d'ap.,	
	n. 440/2022; Sez. III giur. centr. d'ap., n. 3/2024; Corte dei conti, Sez. giur.	
	Friuli-Venezia-Giulia, n. 64/2022, pur a fronte di un diverso orientamento di	
	primo e secondo grado – p.e. Sez. giur. Sicilia, n. 832/2022; Sez. giur. Marche,	
	n. 74/2023; Sez. I giur. centr. d'ap., n. 171/2021; Sez. II giur. centr. d'ap., n.	
	460/2021).	
	Nella fattispecie, poiché il ricorrente non è ancora cessato definitivamente dal	
	servizio, la pensione deve essere erogata su domanda ai sensi dell'art. 167,	
	comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente applicazione dell'art 191,	
	comma 3, secondo il quale, trascorso un biennio dalla maturazione del diritto,	
	il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese	
	12	

	successivo a quello della presentazione della domanda.	
	Poiché la domanda è stata presentata solamente in data 27 gennaio 2023, seb-	
	bene il trattamento debba essere calcolato sulla base delle remunerazioni e dei	
	servizi in essere alla data del transito nel 2004, la data di decorrenza della pen-	
	sione ai fini della corresponsione degli arretrati è il 1° febbraio 2023.	
	In parziale accoglimento del ricorso, il ricorrente ha, dunque, diritto all'eroga-	
	zione dei ratei arretrati solamente a far data dal 1° febbraio 2023. Su tali ratei,	
	è, altresì, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi le-	
	gali, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite	
	di questa Corte n. 10/2002/QM.	
	6. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di lite vengono compensate in conside-	
	razione dell'esistenza di una giurisprudenza non pienamente consolidata in re-	
	lazione al carattere novativo del transito nei ruoli civili, questione decisiva ai	
	fini della presente controversia.	
	La complessità della questione giustifica, altresì, la fissazione del termine di	
	60 giorni per il deposito della sentenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria	
	istanza, azione, deduzione ed eccezione:	
	- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla	
	corresponsione della pensione privilegiata;	
	- Condanna l'Inps e il Ministero della Difesa, secondo le rispettive compe-	
	tenze, a procedere alla liquidazione del trattamento con decorrenza dalla	
	data di transito nei ruoli civili e al pagamento degli arretrati a far data dal	
	13	

	1° febbraio 2023, su cui spetta, altresì, al ricorrente il maggiore importo	
	fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di	
	scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, ai sensi dell'art. 167,	
	comma 3 c.g.c. secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, delle	
	Norme di attuazione al Codice di giustizia contabile ed in conformità alla	
	sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002;	
	- Compensa le spese;	
	- Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza;	
	- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2024.	
	Il Giudice	
	Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024	Benedetto Brancoli Busdraghi
		(firmato digitalmente)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del	
	d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'anno-	
	tazione di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi del ri-	
	corrente.	
	Il Giudice	
		Benedetto Brancoli Busdraghi
		(firmato digitalmente)
	14	